

intendere e sapere che, salvo alli Parolotti quanto fu stabilito col Capitolo suddetto XXI., non possano, nè debbano costruire, ed usare dette provisionali Fucine per le Strade, lo che oltre non essere permesso dal Capitolo predetto come sopra approvato, è anco irragionevole, ed inconveniente, in pena di Ducati dieci, oltre la perdita della Robba che sarà irremissibilmente levata a cadauno, e cadauna volta che saranno colti o provati in contrafazione da essere disposta metà ad arbitrio della Magnifica Casa de Mercanti, e metà a beneficio dell'Arte Calderari.

Ed inoltre si fa rissolutamente sapere che resta proibito e vietato a qualunque Parolotto quale non avesse, o non levasse il Mandato come sopra, di poter esercitare neppure quanto viene loro permesso dal suddetto Capitolo, sotto la cominatoria della pena nel medesimo prescritta, che tanto &c. ne &c. In quorum fidem &c.

Dat. li 18. Settembre 1798.

(Antonio Marchese Maffei Vicario.

Joseph Franciscus Bonamico

Not. loco Sc.

Adi 18. Settembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.